



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

294/11  
Sent. N. ....  
Spediz. 31/1/11  
Depos. 23 MAR. 2011  
R.G. 6453/10

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 6453 /2010 R.G.L.

promossa da:

**SCASSA ANGELO**, rappresentato e difeso dall'avv. Angesia Enrico e elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Corso Duca Degli Abruzzi, 62 10129 Torino, come da delega a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** sanzione disciplinare conservativa

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per il ricorrente:**

- Dichiarare nulla o inefficace, e, comunque, annullare la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni 35, inflitta al ricorrente con decreto del 18 marzo 09 del reggente ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ed adottare ogni consequenziale declaratoria, con il favore delle spese.

**Per la resistente:**

- Rigettare il ricorso con il favore delle spese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Oggetto del ricorso è l'impugnazione della sanzione disciplinare irrogata al prof. Scassa con cui veniva sospeso dall'insegnamento per trentacinque giorni, con tutte le conseguenti ricadute in merito alla progressione stipendiale. A causa della molteplicità dei rilievi contenuti nella lettera di contestazione e poste a base della sanzione disciplinare, occorre procedere punto per punto per valutare se sussista o meno la

responsabilità del prof. Scassa.

1) Violazioni procedurali

Secondo il ricorrente, la sanzione sarebbe illegittima in quanto non vi sarebbe stata adeguata istruttoria prima di giungere all'irrogazione della sanzione disciplinare e il prof. Scassa non sarebbe stato sentito dal Consiglio di Disciplina.

In merito al primo punto, i fatti contestati appaiono sufficientemente specifici da non necessitare, apparentemente, di ulteriori istruttorie; il mancato approfondimento del reale accadimento dei fatti, peraltro, rileverà nell'accertamento di merito, in quanto, ovviamente, se l'Amministrazione è giunta ad una contestazione infondata a causa di un'istruttoria carente, la medesima non raggiungerà la prova che è tenuta a fornire. Non è quindi un problema procedurale sanzionabile di per sé, ma che inevitabilmente avrà ripercussioni nel merito della controversia.

Per quello che riguarda la mancata audizione del ricorrente presso il Consiglio di Disciplina, si deve rilevare che tale parere è obbligatorio ma non vincolante e l'audizione del dipendente non si identifica nell'espressione del suo diritto di difesa, da lui ampiamente esercitato anche attraverso il proprio legale. L'amministrazione si poteva infatti discostare dalle conclusioni del Consiglio prendendo in considerazione le difese del ricorrente.

Occorre quindi procedere nel controllo della fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente.

2) Comportamento tenuto il 18 giugno 2008

Sia nella lettera di addebito sia in quella di irrogazione della sanzione disciplinare si contesta al ricorrente un comportamento asseritamente contrario ai propri doveri professionali tenuto il 18 giugno 2008 presso la scuola. Il prof. Scassa nel ricorso (capi da 153 a 164 – erroneamente numerato "154") si giustifica in merito a tale episodio, mentre in memoria costitutiva nulla si dice. È vero che alcuni dei documenti prodotti si riferiscono proprio a questo episodio, ma è ovvio che la mera produzione di documenti senza che in atti si prenda posizione in merito ai fatti non è sufficiente a costituire un efficace contestazione delle allegazioni del ricorso. Pertanto, sia in base al principio di non contestazione sia in base al mancato adempimento dell'onere della prova, di cui era gravata l'amministrazione convenuta, i fatti dedotti dal ricorrente devono ritenersi ammessi e la violazione dei doveri professionali rimane indimostrata.

3) Comunicato stampa del 13 giugno 2008

Il nucleo centrale della contestazione fatta al ricorrente riguarda il comunicato stampa rilasciato dal medesimo Scassa contenente tutta una serie di circostanziate denunce in

merito a ciò che accade presso l'Istituto Beccari.

In primo luogo, occorre sottolineare che l'affermazione del Ministero convenuto contenuta nella lettera di contestazione e ribadita in seguito secondo cui le esternazioni del ricorrente *"trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica"* è del tutto apodittica e può essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risulti inveritiero.

Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l'immagine dell'istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non di nasconderle per il timore di ledere l'immagine della scuola.

Occorre pertanto valutare per ogni punto di contestazione se i rilievi mossi da parte dell'amministrazione resistente siano fondati oppure no secondo le normali regole processuali: si procederà quindi secondo la numerazione già utilizzata nella lettera di contestazione.

A) Erroneità dei certificati nei diplomi di maturità;

Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono "taroccati" clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico. Il Ministero contesta la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente richiamandosi ai verbali delle commissioni e fanno fede fino a querela di falso, nonché alla dichiarazione prodotta sotto il documento 3 dalla convenuta, sottoscritta dai colleghi del professore, che smentirebbe quanto da lui sostenuto.

Si deve notare che tale dichiarazione è sottoscritta solo in copia e proviene da persone terze che la convenuta non ha provveduto a indicare come testimoni: è noto che *"nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice"* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24208 del 30/11/2010). Inoltre, a fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero) e che i voti riportati nei diplomi di maturità corrispondono a quelli riportati sui verbali delle commissioni: ciò che viene sostenuto in memoria non è una vera presa di posizione sugli specifici fatti denunciati dal professore e dedotti in ricorso. La stessa dichiarazione prodotta, aldilà dei problemi di prova cui si è detto, parla

di regolarità delle trascrizioni (pur ammettendo la possibilità di "errori materiali" per uno scorretto utilizzo della tabella dei crediti) ma nulla dice rispetto allo specifico episodio denunciato dal ricorrente.

Pertanto il Ministero da un lato non prende posizione in maniera rigorosa sui fatti dedotti in ricorso; dall'altro, limitandosi a produrre una mera copia di una dichiarazione proveniente da terzi non ha comunque soddisfatto il proprio onere probatorio.

B) Falsa certificazione delle ore di laboratorio

Il secondo punto contestato professore sono le dichiarazioni riguardanti l'inesistenza delle ore di laboratorio attestate nei diplomi.

Il ministero contesta sostanzialmente al professore di essere stato causa della mancata tenuta dei corsi: infatti il medesimo non avrebbe mai convocato una riunione dell'organismo da lui diretto, cioè proprio quello riguardante l'attività di laboratorio; la convenuta sostiene anche che i rilievi fatti dallo Scassa in merito alle caratteristiche tecniche del macchinario non sono fondati, poiché la scuola avrebbe sempre adempiuto ai propri doveri di manutenzione.

Si deve rilevare, prima di tutto, come l'affermazione che il professor Scassa non abbia mai tenuto le riunioni del proprio organo siano documentalmente smentite dai verbali del Dipartimento di meccanica prodotti in prima udienza dal ricorrente proprio in replica a tali deduzioni.

In merito alla scarsa manutenzione del macchinario, nuovamente la convenuta afferma, senza provarlo, che la scuola aveva provveduto a mantenere in efficienza il macchinario: tale affermazione, oltre a non essere provata, è ininfluente. Il Ministero, infatti, per provare la fondatezza delle proprie contestazioni avrebbe dovuto dimostrare che le ore di laboratorio sono state effettivamente svolte, mentre si limita a produrre (sempre in copia) una dichiarazione asseritamente rilasciata da un collega del ricorrente (professor Ledda), con la valenza probatoria di cui si è già discusso. Anche a voler ritenere genuina e veritiera tale dichiarazione, oltretutto, l'unico dato che emerge è che gli studenti del corso di Ledda hanno svolto le attività di laboratorio: nulla si dice in merito a tutti gli altri corsi. Anche in questo caso, quindi, non vi è prova che quanto riferito dal ricorrente non corrisponda a verità.

C) Distruzione dell'impianto di molizione

Tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria se non con frasi del tutto generiche e apodittiche. Infatti si legge che "*fatti circostanziati e corredati da documenti ufficiali* (quali, non è dato di saperlo) *dimostrano come non vi sia stato alcun*

*depauperamento del patrimonio pubblico*".

L'unico "documento ufficiale" riportato in atti è l'archiviazione del procedimento penale instaurato sulla base di una denuncia del ricorrente (docc. 4, 5 e 6 convenuta): in realtà, tale provvedimento si pronuncia sostanzialmente sull'insussistenza del *mobbing* contro il ricorrente e sul mancato pericolo per la sicurezza collegato al nuovo molino (su cui si tornerà più sotto alla lettera G): per il resto si esclude semplicemente la rilevanza penale delle condotte denunciate, "impregiudicata - come dice espressamente il G.I.P. - ovviamente ogni valutazione sotto profili di ordine amministrativo, civilistico e lavoristico".

D) Distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar

Tale punto è contestato in memoria solo *per relationem*, richiamando il documento 12 di parte convenuta che, peraltro, è inconferente perché riguarda lo svolgimento di attività di laboratorio di cui si è sopra trattato e non si fa alcun cenno all'esistenza o meno del bar denunciato dal ricorrente. La convenuta, quindi, non prende posizione in merito alla distruzione del laboratorio di chimica merceologica per fare posto ad un bar, con applicazione dell'art. 115 c.p.c. come recentemente novellato.

E) *Mala gestio* denaro pubblico

Anche in questo caso, la convenuta non contesta i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia "azionare una sorta di controllo sociale". In altre parole, la convenuta sostiene che non è compito del prof. Scassa ingerirsi nella gestione scolastica, essendoci organi a ciò preposti.

È del tutto evidente che tale posizione non dice nulla sulla fondatezza dei fatti denunciati dal ricorrente, invitandolo semplicemente a "stare al suo posto"; neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l'intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati.

F) Distruzione di un opera di carpenteria metallica

Anche in questo caso, non vi è una contestazione della veridicità dei fatti dedotti, ma solo un'affermazione (non provata) secondo la quale è la Provincia ad eseguire le opere e lo fa astenendosi dal creare qualsiasi danno ("l'Ente preposto e proprietario dei locali scolastici, la Provincia, interviene nella manutenzione dell'immobile nei modi ritenuti più congrui e a prescindere da qualsivoglia ingerenza ma certamente non danneggia incautamente manufatti strutture di sua proprietà"). Nuovamente non vi è una presa di posizione precisa sulle circostanze dedotte in ricorso: ne consegue che le stesse devono

ritenersi ammesse.

G) Sicurezza per gli studenti

In merito alla mancanza di sicurezza denunciata dal ricorrente ci si deve principalmente soffermare sul nuovo molino: è infatti in relazione a tale macchinario che il prof. Scassa muove le maggiori critiche e sottolinea i pericoli per l'incolumità di studenti e professori.

Sotto tale aspetto il Ministero convenuto richiama il provvedimento di archiviazione del G.I.P. a seguito del procedimento penale iniziato a causa di una denuncia dell'odierno attore il quale, a sua volta, si fonda su un verbale ispettivo dell'A.S.L. che ha escluso ogni profilo di pericolo in quanto il suddetto macchinario non sarebbe mai stato messo in funzione (doc. 13 convenuta). È stato altresì prodotto verbale di collaudo del medesimo macchinario (doc. 14).

Il ricorrente ha, in prima udienza e in replica a tale documentazione, prodotto un articolo della rivista "molini d'Italia" del giugno 2008 nel quale si dà grande rilievo alla realizzazione del nuovo impianto molitorio: a pagina 77 in alto è espressamente affermato che *"i ragazzi (...) hanno così avviato l'impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione"*; quindi non si può sostenere che il medesimo macchinario non sia mai stato utilizzato.

Leggendo con attenzione lo stesso verbale dello Spresal, peraltro, non vi è la prova della mancata attivazione del molino. È noto che gli atti redatti dagli organi ispettivi, in quanto pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, formano piena prova soltanto su quanto attestano aver percepito e accertato direttamente: ebbene, gli ispettori dell'A.S.L. affermano che *"in occasione del sopralluogo si accertava che l'impianto denominato "molino didattico" era spento ovvero a tutt'oggi non è stato ancora messo in servizio"*. Ciò significa che gli ispettori hanno trovato il macchinario spento: ciò può derivare dal fatto che non era stato ancora messo in servizio, ma i verbalizzanti (che usano la disgiunzione "ovvero") non possono confermarlo. La successiva affermazione (*"considerato che l'impianto non è ancora stato messo in servizio"*) deriva evidentemente da quanto è stato loro riferito: solo così si spiega l'apparente contraddizione tra quanto riportato nel verbale e nell'articolo.

Dal verbale, oltretutto, emerge in modo chiaro che, qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe effettivamente stato in sicurezza: per tale motivo gli ispettori hanno provveduto alla disposizione ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 520/55.

Irrelevante è poi il certificato di collaudo prodotto: a prescindere da quanto rilevato dal ricorrente in merito al documento 14 della convenuta, è indubbio che il collaudo sia

posteriore ai fatti denunciati dal ricorrente.

Pertanto, da un lato non appare corretto quanto riportato nel verbale dello Spresal - o meglio, non si dubita che il macchinario non fosse stato attivo al momento dell'ispezione ma l'articolo di giornale prodotto dimostra che il molino era già stato attivato; dall'altro, all'epoca dell'accesso ispettivo l'impianto non era in condizioni di sicurezza. Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo (10 febbraio 2010, da quanto emerge dal doc. 14), all'epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa (anche se, probabilmente, lo stesso ha esagerato un po' i toni affermando che vi era una situazione di "sicurezza zero").

H) Collegio docenti

Anche riguardo a tale punto della contestazione, la memoria difensiva non contiene contestazioni sui fatti allegati in ricorso, limitandosi ad affermare che il ricorrente non conosce la normativa ma non specificando in quali errori il medesimo sia incorso e, quindi, quali dei fatti da lui denunciati non siano veri.

I) Continuità didattica

Come per il punto H, anche in questo caso la memoria difensiva si limita ad una generica contestazione, addossando al ricorrente una scarsa conoscenza dei meccanismi didattici ma senza offrire nemmeno la prova della falsità dei fatti dedotti in ricorso.

J) Mobbing

Il Ministero sostiene l'infondatezza dei fatti dedotti dal ricorrente richiamando l'archiviazione, già più volte citata, del procedimento penale dal medesimo promosso. Occorre fare diverse considerazioni in merito.

Per prima cosa, l'archiviazione è stata disposta a inizio 2009 mentre il comunicato stampa del ricorrente è del giugno precedente: quindi non si può condividere quanto sostiene la convenuta in merito alla mancanza di buona fede del ricorrente nel riproporre dei fatti dei quali era già stata dichiarata l'assenza di illiceità penale.

In secondo luogo, anche se una vicenda non ha rilevanza penale non significa che sia lecita dal punto di vista civilistico (come incidentalmente afferma il G.I.P. nell'ordinanza di archiviazione); oltretutto tale provvedimento, com'è noto, non è definitivo e non fa stato tra le parti.

Oltre a ciò, occorre valutare non se il ricorrente sia stato effettivamente mobbizzato, ma se il medesimo abbia percepito come tale il comportamento messo in atto dal datore di lavoro: in altre parole, occorre valutare se vi siano sufficienti elementi per ritenere che il

R.G.L. 6453/10

prof. Scassa potesse credere, magari a torto, di essere oggetto di un comportamento vessatorio.

Si ritiene che tali elementi ci siano. Innanzi tutto, la precedente sanzione disciplinare è stata annullata da un altro giudice di questo Tribunale, disattendendo anche nel merito le contestazioni mosse al ricorrente. Oltre a ciò, molto grave è il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante la produzione del verbale di s.i.t. della professoressa Ada Demaria la quale, sentita in merito alla genuinità della firma apposta apparentemente da lei sulla lettera prot. 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta), esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato. Emerge quindi che, all'interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo.

Infine, nulla dice la memoria in merito alla causa del prof. Bisignano (di cui parte ricorrente produce l'istanza alla D.P.L.), dedotta in ricorso, sempre per comportamenti mobbizzanti; veri o presunti che siano tali atteggiamenti della dirigente scolastica, rimane il fatto che il ricorrente era a conoscenza della situazione del suo collega e, evidentemente, la considerò un altro esempio degli episodi vessatori di cui riteneva di essere vittima.

Pertanto neppure questa contestazione può essere condivisa, innanzi tutto perché esistono degli indizi nel senso dell'esistenza di un comportamento vessatorio nei confronti del ricorrente e perché si ritiene che il medesimo fosse in totale buona fede nel momento in cui denunciò tali fatti.

#### K) Intimidazioni a docenti

La memoria liquida i fatti allegati in ricorso come "*semplici osservazioni del ricorrente non suffragate da alcuna prova tangibile*", dimenticandosi che nel processo civile vige, come spesso ripetuto, il principio di non contestazione che impone di prendere *specific*a posizione sui fatti allegati: nel ricorso sono riportati degli episodi precisi ed era compito della convenuta contestarne la veridicità.

Per quanto finora detto, quindi, le contestazioni disciplinari non sono provate e quindi la sanzione irrogata deve essere annullata con ogni conseguenza dal punto di vista della ricostruzione stipendiale e di carriera.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.



R.G.L. 6453/10

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.200,00 oltre Iva, Cpa e successive occorrenze;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 31 gennaio 2011



Il Giudice  
dott. Mauro Mollo

IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto ASTOLFI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 MAR 2011

IL CANCELLIERE  
Dott. Roberto ASTOLFI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Copia conforme all'originale  
Torino, - 7 APR. 2011

